

1 Le principali regole della caccia

1. Distanze dalle case

La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro.

E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.

2. Distanze da strade e ferrovie

La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.

3. Distanze da mezzi agricoli

La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.

4. Distanze da animali domestici

La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

5. Trasporto delle armi

È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.

6. Mezzi vietati di caccia

Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.

7. Giorni vietati

Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.

8. Orari di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

9. Stagione venatoria

Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.

10. Luoghi di divieto di caccia

Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni alla-

gati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.

11. Allenamento dei cani da caccia

È consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio. L'allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.

12. Colture agricole e caccia con i cani

L'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

L'uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.

L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.

13. Omessa custodia dei cani da caccia

L'articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

14. “Poenta e osei”

Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti legalmente.

15. Violazione di domicilio

L'articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.

16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile

L'articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati.

17. Bocconi avvelenati

L'articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.

18. Disturbo delle persone

L'articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o

del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

19. Spari nei pressi delle abitazioni

L'art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

20. Bossoli delle cartucce

È vietato abbandonare a terra i bossoli delle cartucce.

2 Chi vigila sul rispetto delle leggi sulla caccia?

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie.

3 A chi denunciare le violazioni sulla caccia?

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati.

Giova ricordare che l'art. 361 del codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.

Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denunciino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.

Violazioni e Sanzioni

Sul sito Internet: www.lacveneto.it (al menù “Informazione” e “Prontuario”) è consultabile un prontuario che riporta tutte le violazioni, le sanzioni amministrative e penali, con gli articoli ed importi relativi, previsti dalle normative vigenti.

Iscriviti e collabora con noi

Vademecum



LAC - Lega per l'Abolizione della Caccia
Sezione del Veneto - Sezione di Treviso

Le nostre campagne

Progetto Oasi,
Progetto Salvataggio Rospo comune,
Progetto bocconi avvelenati,
Monitoraggio provinciale incendi e olii esausti,
Petizione Oasi provincia di Treviso,
Petizione Regionale "Basta caccia",
Vigilanza Ecologica, Ittica e Venatoria.
Denunce ed esposti per distruzioni di siepi,
abbandono ed incenerimento di rifiuti, scarichi inquinanti,
Consulenze legali ai cittadini su tematiche ambientali.

**Molto è stato fatto ma
il più è ancora da fare**

Aiutaci e sostieni le nostre "Battaglie" di Civiltà e Diritto"

Fai un versamento sul C.C.P. n° 40387441, intestato a
LAC Veneto Via Bellucci, 16 Treviso, scrivendo nella
causale: "per Sezione LAC di Treviso".

Come contattarci

LAC - Lega per l'abolizione della caccia
Sezione del Veneto - Sezione di Treviso
Via Bellucci, 16 - 31100 Treviso
Tel. 0438.22399 - Cell. 347.9385856 - Fax: 0438/21399
www.lacveneto.it - e-mail: lacveneto@anticaccia.it

Come iscriversi alla LAC

L'iscrizione costa **solo 15 €**, basta fare un versamento sul C.C.P.
n° 31776206 intestato a: LAC Lega Abolizione Caccia - Milano



4 Come vietare la caccia nei propri terreni

Purtroppo le leggi vigenti impediscono, di fatto, il divieto ai cacciatori di entrare nei terreni agricoli dei privati a meno che non siano recintati con rete non inferiore a 1,20 metri. Solo in particolari casi, e solo ogni 5 anni, può essere richiesto per legge il divieto di caccia. Per informazioni sulle procedure rivolgersi alla LAC.

5 Segnalaci le violazioni

Segnalaci, anche anonimamente, le violazioni alle leggi sulla caccia, in particolare è importante rilevare: i fatti, i luoghi, le date e gli orari, le persone coinvolte. Scrivi alla LAC Via Bellucci, 16 - 31100 Treviso o telefona al 347.9385856, ore pasti.

6 Le leggi sulla caccia

Legge dello Stato n. 157/92

All'art. 21 sono elencati i divieti mentre agli art. 30 e 31 le sanzioni penali ed amministrative.

Legge regionale n. 50/93

All'art. 35 sono elencate le sanzioni.

(Tutti i testi sono consultabili nel sito: www.lacveneto.it)

7 Chiedi informazioni alla LAC

Presidente LAC Veneto	347.9385856
Delegato LAC Veneto	320.1107020
Responsabile Sezione:	0438.22399 - 347.5931683
Responsabile Leggi caccia:	347.9385856
Responsabile Pesca:	347.4339531
Responsabile Fauna inferiore:	348.1420100
Responsabile Animali d'Affezione	347.0827639
Responsabile Manifestazioni:	328.2684562

8 Richiesta di interventi sul campo

Guardie LAC: 347.9385856 - 347.4339531 - 347.4461086

Corpo Forestale dello Stato: 1515 (numero verde) oppure 0438.53513 - 0438.553265 (Coordinamento Provinciale)

Carabinieri: 112

Polizia di Stato: 113

Guardie della Provincia: 329.2605709 - 329.2605703



**come
difendersi
dalla
caccia**



**per la salvaguardia
dei tuoi diritti**

per denunciare i soprusi
dei cacciatori

Ritorniamo "Padroni a casa nostra"

La caccia nella provincia di Treviso rappresenta da sempre un grosso problema per chi vive, lavora o si reca in campagna e tra i boschi, diventando spesso un pericolo di incolumità pubblica; ricordiamo per esempio l'incidente mortale del 3 novembre del 2002 a San Pietro di Feletto.

Decine sono gli articoli dei giornali locali su episodi di spari vicini alle case, danneggiamenti di beni, animali uccisi a fucilate, avvelenamenti da bocconi, danni alle colture agricole, cani da caccia nei giardini e pollai, minacce ed offese.

Molti cacciatori purtroppo, anche grazie all'attuale politica filo venatoria dell'amministrazione provinciale, si sentono padroni assoluti nelle proprietà altrui. Per detti motivi nasce questo pieghevole informativo con l'intento di aiutare tutti i cittadini interessati da questo annoso problema.

**seconda
edizione**